legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 41/2019
del 22 novembre 2019

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

È stata approvata la nuova Direttiva UE su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

È stato convertito in legge il decreto sulla cybersecurity

Modificata la disciplina delle ritenute e compensazioni in materia di appalti e subappalti e del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Vantaggi compensativi infragruppo in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale

Azione revocatoria verso atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela

Regime di "prorogatio" applicabile in via analogica anche ai sindaci

Vincolo di corresponsabilità per i cedenti non liberati a seguito della cessione del contratto

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Applicabilità alle sole fideiussioni omnibus del provvedimento della Banca d'Italia sullo schema contrattuale ABI

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

È stata approvata la nuova Direttiva UE su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Direttiva UE su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere del 18 novembre 2019

È stata approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, a seguito del via libera da parte del Parlamento Europeo, la direttiva in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle società dell'UE. La direttiva, attraverso lo sfruttamento di strumenti digitali ad ampio raggio, mira a: (i) modernizzare il diritto societario apportando semplificazioni per le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, senza sacrificare le esigenze di rapidità e gli interessi dei lavoratori, degli azionisti di minoranza e dei creditori; (ii) introdurre procedure complete per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere e norme aggiuntive sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali stabilite in uno Stato membro dell'UE; (iii) offrire ulteriori semplificazioni, come la possibilità di accelerare la procedura mediante la rinuncia alla presentazione delle relazioni per i soci e i lavoratori nel caso in cui gli azionisti siano d'accordo o la società o una delle sue controllate non abbiano dipendenti; (iv) stabilire procedure atte a verificare la legalità delle operazioni transfrontaliere rispetto alla legislazione nazionale pertinente; (v) prevedere norme simili sui diritti di partecipazione dei lavoratori alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere; (vi) garantire che i dipendenti siano adeguatamente informati e consultati riguardo all'impatto previsto dell'operazione; (vii) attribuire una maggiore tutela ai diritti degli azionisti di minoranza e senza diritto di voto; (viii) concedere garanzie più chiare ed affidabili ai creditori della società interessata; (ix) incoraggiare l'uso di strumenti digitali in tutta l'operazione transfrontaliera, prevedendo lo scambio di informazioni attraverso registri delle società interconnessi in formato digitale e la possibilità di espletare alcune formalità online; (x) ripartire la competenza tra gli Stati membri e assicurare un controllo effettivo *ex ante* sulle operazioni transfrontaliere, attraverso il rilascio da parte delle autorità nazionali di un certificato preliminare alla trasformazione, alla fusione o alla scissione; (xi) prevedere una procedura di controllo antiabusi obbligatoria in forza della quale, le autorità nazionali non rilasciano il certificato preliminare alla scissione, alla trasformazione e alla fusione se l'operazione viene ritenuta abusiva o fraudolenta. La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Gli Stati membri disporranno quindi di 36 mesi per adottare le misure necessarie alla sua attuazione.

torna su

0.

È stato convertito in legge il decreto sulla cybersecurity

Legge del 14 novembre 2019 di conversione del D.L. n. 125/2019

È stata approvata in via definitiva la conversione in Legge del Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in tema di disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (vedi newsletter n. 17). Il testo finale è stato oggetto di diverse e significative modifiche rispetto alla sua versione originaria. In particolare, vengono soppressi i riferimenti alla sanzione per le persone giuridiche e l'ipotesi di responsabilità degli enti viene inserita direttamente nel testo del D.lgs. n. 231/2001. Dunque, ai sensi del nuovo comma 11-bis: «All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105"». Gli illeciti penali connessi alla cybersecurity, pertanto, comporteranno per le società sanzioni pecuniarie fino a quattrocento quote. La disciplina definitiva, invece, riduce la pena relativa alle persone fisiche che passa da un massimo edittale di reclusione pari a cinque anni ad un massimo edittale di reclusione pari a tre anni.

torna su

0.

Modificata la disciplina delle ritenute e compensazioni in materia di appalti e subappalti e del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

È stata introdotta nell'ambito del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (cd. Decreto Fiscale), la nuova disciplina in materia di "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" con l'intento di contrastare l'interposizione di manodopera illecita e tutelare l'erario avverso il mancato versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell'esecuzione di opere e servizi. In particolare, il neo introdotto art. 17-*bis* del D.lgs. 09 luglio 1997, n. 241, stabilisce che ogni qualvolta un committente sostituto di imposta affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera o nel servizio venga effettuato dal committente, laddove il committente sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle imposte sui redditi. L'impresa appaltatrice/subappaltatrice dovrà quindi versare al committente, almeno 5 giorni prima del termine per il versamento delle ritenute, l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Entro lo stesso termine al committente deve essere trasmesso tramite PEC l'elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, col dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno, la retribuzione corrisposta e le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente. Qualora non effettuino il versamento nei termini previsti né trasmettano la richiesta di compensazione, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione. Nessuna possibilità di compensazione con posizioni creditorie proprie è prevista nemmeno a favore del committente che ha regolarmente ricevuto le somme in oggetto e che provvede al relativo versamento. Qualora le imprese obbligate non trasmettano i dati oppure non eseguano nel termine previsto il versamento dei fondi necessari per l'adempimento da parte del committente, questi deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme ai fini del versamento delle ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate. La disposizione, che ha inoltre introdotto novità in materia anche per quel che riguarda il meccanismo IVA del *reverse change*, è in vigore dal 27 ottobre 2019 e in attesa di conversione in legge.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

0.

Vantaggi compensativi infragruppo in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 21 novembre 2019 n. 47287

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo di trasferimento di somme da una società ad un'altra è necessario dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo. Infatti, il concetto di gruppo societario ha una valenza meramente finanziaria e programmatica e lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto, il trasferimento di risorse da una società all'altra è potenzialmente idoneo a integrare la violazione del vincolo patrimoniale collegato allo scopo sociale e a configurare la condotta del delitto di bancarotta fraudolenta. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo sulla base della presenza di vantaggi compensativi, non è

sufficiente dimostrare la mera partecipazione al gruppo, ovvero la sussistenza di un vantaggio per la società controllante, ma è invece necessario attestare la presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti negativi per la società depauperata e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. In conclusione, l'interesse che può escludere l'illegittimità della distrazione non può essere limitato alla mera appartenenza della società ad un gruppo, dal momento che tale appartenenza è solo la premessa dalla quale muovere per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio.

torna su

Azione revocatoria verso atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 15 novembre 2019 n. 29727

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che la costituzione di un vincolo su un bene, realizzata tramite atto di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ex art. 2645-ter c.c., è potenzialmente esposto ad azione revocatoria ordinaria. Ad avviso della Suprema Corte, tale vincolo, nonostante non produca il trasferimento della proprietà dei beni oggetto dello stesso e non costituisca su di essi diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, producendo effetti pregiudizievoli per quest'ultimi. Di conseguenza, tale atto di destinazione, essendo idoneo a nuocere ai creditori, deve essere considerato potenzialmente soggetto ad azione revocatoria ordinaria, come avviene in situazioni analoghe, quali la costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. e la costituzione e dotazione di beni in trust.

torna su

Regime di "prorogatio" applicabile in via analogica anche ai sindaci

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 15 novembre 2019 n. 29719

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha disposto che il regime di "*prorogatio*", previsto dall'art. 2385 c.c. esclusivamente per gli amministratori, è applicabile anche ai sindaci dimissionari. Premesso che, diversamente da quanto accade per gli amministratori, la disciplina del codice civile in tema di continuità dell'azione dell'organo di controllo societario, prevede la preventiva individuazione di membri supplenti del collegio chiamati a sostituire il sindaco effettivo in caso di morte, dimissione o decadenza, cosicché per l'organo di controllo un problema relativo alla "*prorogatio*" può porsi solo quando il numero dei sindaci dimissionari sia superiore al numero dei supplenti. Ad avviso della Suprema Corte, la previsione della necessaria individuazione preventiva di supplenti per i sindaci costituisce evidente espressione di un'esigenza di continuità dell'organo di controllo del tutto analoga all'esigenza di continuità dell'organo di amministrazione, e giustifica, pertanto, l'applicazione analogica della disciplina sulla proroga di cui all'art. 2385 c.c..

torna su

Vincolo di corresponsabilità per i cedenti non liberati a seguito della cessione del contratto

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 8 novembre 2019 n. 28809

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato che, in tema cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione o locazione dell'azienda, nel caso di più cessioni con dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, si configura tra quest'ultimi un vincolo di corresponsabilità in forza del quale tutti i cedenti non liberati risponderanno in

solido per l'inadempimento dell'obbligazione da parte del cessionario. Ad avviso della Suprema Corte, quanto disposto dall'art. 36 della L. 392/1978 trova applicazione anche nelle ipotesi di morosità del conduttore di contratto di locazione commerciale successive alla scadenza naturale del contratto originario e dopo che questo sia stato prorogato, poiché i rinnovi taciti non comportano la nascita di un nuovo contratto, ma solo la prosecuzione del precedente.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Applicabilità alle sole fideiussioni omnibus del provvedimento della Banca d'Italia sullo schema contrattuale ABI

Tribunale di Pisa – Sentenza del 6 novembre 2019 n. 136

Il Tribunale di Pisa, con la sentenza in commento, ha chiarito che il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, che censura alcune disposizioni dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, non è applicabile a quelle fideiussioni che sono delimitate nel loro oggetto a determinate obbligazioni contrattuali. Il Tribunale sottolinea, dunque, che il provvedimento in questione si riferisce alle sole fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. "fideiussione *omnibus*)", le quali rappresentano una fattispecie avente la forza di garantire tutte le operazioni bancarie intercorrenti tra la società garantita e l'istituto di credito finanziatore. Nel caso concreto, invece, la fideiussione oggetto di contestazione, essendo delimitata nel suo oggetto alle sole obbligazioni scaturenti da uno specifico contratto di mutuo, risultava priva delle caratteristiche proprie della c.d. fideiussione *omnibus*, e dunque incensurabile ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 – Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it